

RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA SU VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI **A cura di Alessandro Sbarbada, Guido Dellagiacomà, Roberto Argenta**

ANCORA UN ESPERIMENTO PER SOTTOLINEARE CHE I MINORENNI POSSONO PROCURARSI BEVANDE ALCOLICHE SENZA MOLTI PROBLEMI!
SE CI FOSSE LA CERTEZZA DELLA PENA RISPETTEREBBERO DI PIU' LA LEGGE.

http://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/15_agosto_27/minori-alcil-libero-mura-diciassettenne-ordina-birre-cocktail-4415341e-4c85-11e5-9b47-ed94dd84ed07.shtml

MINORI, ALCOL LIBERO SULLE MURA **DICIASSETTENNE ORDINA BIRRE E COCKTAIL**

27 agosto 2015 | 08:37

L'esperimento agli spazi estivi di Città Alta. Solo in un caso c'è la richiesta di documenti

di Vittorio Ravazzini

Viso pulito senza un filo di barba, fisico gracile, modo di fare sfuggente. Non supera il metro e settanta. Si vede a occhio che Leonardo (17 anni da pochi mesi) non è ancora maggiorenne, ma un giovedì sera di agosto in Città Alta ha acquistato, senza alcun problema, birre e superalcolici. Solo in un caso un barista ha preteso il documento, rifiutandogli il drink. L'esperimento — avvenuto con l'assenso della sua famiglia — è stato semplice: il minore che frequenta l'Istituto Majorana, si è lanciato nella movida di Città Alta, all'interno degli spazi estivi concessi dal Comune di Bergamo, senza documento d'identità. Tutto questo per verificare se venisse rispettata o meno la norma che prevede il divieto per l'esercente di un locale pubblico di somministrare e vendere bevande alcoliche a chi non ha ancora compiuto 18 anni.

Prima del viaggio Leonardo mette subito le mani avanti. «Agli estivi si beve tranquillamente — è la sua convinzione — ci daranno tutto. Non ho mai visto fare storie quando andiamo in compagnia». In effetti quando entra (rigorosamente da solo) al primo estivo nel parco di Sant'Agostino ci vuole veramente poco. Alla cassa (che è la stessa per qualsiasi cosa si consumi nei vari stand presenti) alle 21.35 battono subito uno scontrino da tre euro. Poi al bancone della birreria artigianale «Ca del Fasà» non battono ciglio. Leonardo prende una birra piccola. Proviamo ad aumentare i gradi alcolici e a far ordinare dei cocktail anche a Mauro (amico 17enne di Leonardo che frequenta l'alberghiero a Nembro, anche lui chiaramente minore). Dalla cassa, anche in questo caso, non fanno una piega. Al bar Flora servono subito una Caipiroska alla fragola da 6 euro.

Cambiamo bar e a pochi passi di distanza testiamo anche il Cb agli spalti di San Michele. Nemmeno qui la musica cambia: «Ora provo con una "birrozza" media — annuncia Leonardo — vedrai che non ci saranno problemi». Dopo un po' di fila, manco a dirlo, se ne torna senza scontrino (l'ha consegnato al barista per prendere da bere) e con una bionda in mano. All'esperimento, da lontano, assiste anche la sorella maggiore del ragazzo, 28 anni. «Le leggi parlano chiaro ma va così — sottolinea lei —. Gli esercenti darebbero da bere anche ai loro fratelli minorenni con questa disinvoltura?».

Il giro fra i locali si conclude con l'ultimo estivo, al «Cocolele Beach Bar» sugli spalti di San Giacomo, sempre in Città Alta. Qui l'età media degli avventori seduti sulle balle di fieno è piuttosto alta, almeno 30 anni, ma Leonardo è sicuro di fare «l'en plein» con birra e coca-havana (almeno 10 euro di scontrino). Quando arriva alla cassa succede quel che non t'aspetti. «Ehi ma li hai tu 18 anni? — chiede il barista giovane, non più di 25 anni, ma con l'occhio lungo — fammi un po' vedere la carta d'identità...», e Leonardo torna mestamente indietro. «Ragazzi, questo mi ha beccato subito — racconta — niente Coca-Havana, al massimo la Coca Cola». Meglio così.

INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE

<http://lanuovasardegna.gelocal.it/nuoro/cronaca/2015/08/26/news/o-bevo-o-guido-oltre-quattromila-in-fila-all-etilometro-1.11991045>

"O BEVO O GUIDO", OLTRE QUATTROMILA IN FILA ALL'ETILOMETRO

San Teodoro, successo dell'evento organizzato dalla polizia. Campagna di sensibilizzazione davanti alle discoteche

di Sergio Secci

26 agosto 2015

SAN TEODORO. Oltre quattromila persone hanno provato a vedere il risultato dell'etilometro, questa volta senza correre rischi però, visto che l'apparecchio in dotazione alle forze dell'ordine, era installato non ai bordi delle strade del dopo movida ma in piazza Mediterraneo a San Teodoro.

Grande successo sabato dell'evento "O bevo o guido" promosso dal compartimento polizia stradale della Sardegna, sezione di Nuoro e dal comune di San Teodoro con uno stand allestito dagli agenti in capo ai distaccamenti di Siniscola e Bitti.

La campagna di sensibilizzazione a cui hanno collaborato anche le discoteche La Luna e Ambra Night, era rivolta a giovani e adulti ha coinvolto decine di migliaia di persone andando avanti ininterrottamente dalle sei del pomeriggio di sabato sino alle quattro di domenica.

Dépliant, gadget e soprattutto la possibilità di ammirare da vicino moto e auto della polizia stradale, strumenti di controllo e autovelox hanno richiamato l'attenzione di grandi e piccini con una decina di agenti che hanno illustrato a più i rischi a cui si va incontro nel mettersi alla guida in stato di ebbrezza e le conseguenze penali di questo comportamento. Due le vetrine espositive allestite per l'occasione, nel primo stand l'esposizione di auto, moto e strumenti tecnologici in dotazione alla Polizia stradale.

Un sito letteralmente preso d'assalto dai più giovani che hanno voluto toccare da vicino le potenti Guzzi e le nuove e veloci ammiraglie a quattro ruote.

Dedicato all'informazione invece l'altro spazio, con gli operatori guidati dal comandante di Siniscola, Carmelo Derelitto a cui si è unito anche il dirigente Guido Coppola, che spiegavano a turisti e residenti anche con l'ausilio di mezzi audiovisivi gli effetti di alcol e droga sulle persone e i drammatici incidenti che ogni anno si verificano a causa dell'abuso di alcool.

Tantissime come detto le persone che hanno voluto provare gli effetti dell'alcol test dopo aver cenato nelle pizzerie e ristoranti della zona, oltre quattromila le prove effettuate con risultati che hanno lasciato a bocca aperta tante le persone convinte di non superare la faticosa soglia di sicurezza.

Ai visitatori, sono stati offerti gadget e opuscoli informativi. L'iniziativa ripetuta a quattro anni di distanza dall'ultima tappa a San Teodoro, ha superato quindi a pieni voti la prova ottenendo il consenso dei turisti felici per una volta di essere sottoposti ai controlli sui consumi di alcolici senza rischiare il ritiro della patente e pesanti sanzioni pecuniarie.

TENTATIVI DI ARGINARE I PROBLEMI DELLA MOVIDA

<http://www.cittadellaspezia.com/Sarzana/Sarzana-Val-di-Magra/Alcol-e-giovani-Frassini-e-Antola-189379.aspx>

ALCOL E GIOVANI/FRASSINI E ANTOLA: "ESTENDERE LA FASCIA ORARIA PROIBITA PER LA VENDITA DELLE BOTTIGLIE DI VETRO"

Giovedì 27 agosto 2015 alle 08:45:17

redazione@cittadellaspezia.com

Sarzana - Da la Spezia a Sarzana, da movida a movida, i problemi e i lamenti non sono poi così diversi. I rispettivi sindaci, Federici e Cavarra, hanno approvato e deliberato durante l'estate alcune misure che combattono il fenomeno dell'abuso di alcol in centro ma rimangono tante le denunce. A Sarzana in particolare, sono i residenti tra piazza Garibaldi, piazza Cesare Battisti e la Cittadella quelli più stanchi di una situazione protrattasi per tutta l'estate: "Sono certamente necessarie campagne di sensibilizzazione rivolte soprattutto ai giovani ma già l'ordinanza estiva che ha vietato la vendita di bottiglie di vetro dopo le 22 ha ridotto sensibilmente i rischi - asseriscono Sara Frassini, capogruppo della lista civica "Per Sarzana" e Andrea Antola, capogruppo della lista civica "Noi per Sarzana" - certamente minori i risultati ottenuti sul fronte degrado: la fatica nel raggiungere un bidone della raccolta stradale per buttare un bicchiere di plastica o una lattina sembra ormai insormontabile per i più".

"É fondamentale a questo punto prorogare l'ordinanza che vieta la vendita delle bottiglie di vetro, magari estendendo la fascia oraria dalle 21 alla chiusura dei locali - continuano Frassini e Antola -. Sarebbe utile a questo proposito fornire ai pubblici esercizi dei bidoni della raccolta

del vetro con un sistema di chiusura che permetta di avere la certezza che solo Acam e i proprietari dei locali possano aprirli. Su entrambe le questioni abbiamo presentato un'interrogazione rivolte agli assessori competenti. Sull'esempio di molti comuni italiani inoltre stiamo elaborando una proposta utile a garantire l'incolumità delle persone e la sicurezza dei luoghi pubblici come i parchi e i giardini, che sono molto frequentati soprattutto nel periodo estivo, ma non solo".

Molti municipi infatti hanno adottato ordinanze di divieto di introdurre bottiglie o contenitori per il consumo di bevande alcoliche all'interno di parchi, giardini e distese attrezzate con aiuole e panchine fruibili ad uso pubblico. Tra gli obiettivi di questo provvedimento vi è quello di favorire la sicurezza sociale e di evitare pericoli alle persone e ai bambini che frequentano gli spazi pubblici. "Crediamo inoltre che lo stesso possa altresì costituire un valido strumento di prevenzione del degrado urbano, di comportamenti scorretti o atti vandalici utile anche alle forze dell'ordine" - concludono.

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

<http://www.sanremonews.it/2015/08/27/leggi-notizia/argomenti/cronaca/articolo/ventimiglia-cade-dallo-scooter-sotto-leffetto-di-alcol-e-droghe-50enne-di-sondrio-denunciato-dall.html>

VENTIMIGLIA: CADE DALLO SCOOTER SOTTO L'EFFETTO DI ALCOL E DROGHE, 50ENNE DI SONDRIO DENUNCIATO DALLA STRADALE

giovedì 27 agosto 2015, 13:50

A seguito dei controlli in ospedale è emerso che aveva un tasso alcolico superiore a quello consentito. Ieri sono arrivati anche gli esami tossicologici, che sono risultati positivi ai cannabinoidi. Sullo scooter era stata anche trovata della cannabis.

Un 50enne residente a Sondrio è stato denunciato per guida sotto l'effetto di cannabinoidi. L'uomo, Giuseppe S., venne indagato 15 giorni fa, dopo essere caduto dallo scooter mentre viaggiava a Ventimiglia.

A seguito dei controlli in ospedale è emerso che aveva un tasso alcolico superiore a quello consentito. Ieri sono arrivati anche gli esami tossicologici, che sono risultati positivi ai cannabinoidi. Sullo scooter era stata anche trovata della cannabis.

Ora l'uomo, che è stato segnalato come assuntore di droghe alla Prefettura, rischia la revoca della patente.

<http://www.cesenatoday.it/cronaca/guida-stato-ebbrezza-cesena-bilancio-controlli-agosto-2015.html>

AL VOLANTE CON UN TASSO ALCOLEMICO RECORD: MAXI MULTA E DENUNCIA

La pattuglia ha sorpreso alla guida un quarantenne con un tasso alcolemico di 3,20 grammi per litro, cioè ben sei volte superiore al limite consentito

Redazione 27 Agosto 2015

Sette patenti ritirate e altrettanti conducenti denunciati per guida in stato di ebbrezza. Questo è il bilancio di una serie di controlli sulle strade predisposti dalla Polizia Municipale di Cesena nel mese di agosto proprio allo scopo di verificare, in particolare, lo stato di idoneità psicofisica degli automobilisti quando si mettono alla guida. In un caso, addirittura, la pattuglia ha sorpreso alla guida un quarantenne con un tasso alcolemico di 3,20 grammi per litro, cioè ben sei volte superiore al limite consentito.

Ma anche gli altri automobilisti individuati dai controlli, 5 uomini sulla cinquantina e una donna di 38 anni, non scherzavano: il tasso di alcol nel loro sangue oscillava tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, rientrando così nei casi per i quali scatta il reato penale, che viene punito con la sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno e con un'ammenda da 1.500 a 6mila euro. In tutti i casi, i veicoli sono stati affidati ad un parente o conoscente del guidatore, e alcuni di loro è stato necessario chiamare qualcuno da casa, a notte fonda, anche per portare a casa l'automobilista alticcio.

"Al di là del numero rilevante delle patenti ritirate - sottolinea il sindaco Paolo Lucchi - colpisce l'età matura dei sanzionati: spesso si tende a pensare che il problema riguardi soprattutto i più giovani, e invece questi episodi indicano che il problema è trasversale a tutte le età. Gli agenti, inoltre, segnalano il fatto che nella maggior parte dei casi i conducenti si

siano meravigliati di essere risultati positivi al controllo alcolemico. Tutto ciò indica una scarsa consapevolezza, da parte degli automobilisti, non solo dei rischi della guida in stato di ebbrezza, ma anche delle capacità del proprio fisico e della quantità di alcol che si può assumere senza superare i limiti. Occorre dunque intensificare l'impegno per sensibilizzare su questi temi, prevedendo campagne informative estese a tutte le fasce anagrafiche".

Tutti i conducenti di età inferiore a ventuno anni, i neo-patentati per i primi tre anni e coloro che esercitano professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose devono avere tasso zero ovvero non devono bere alcolici. Questi sono sanzionati di 164 euro. Chi guida in stato di ebbrezza con un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 531 e con la sospensione della patente di guida da tre a sei mesi

Chi guida in stato di ebbrezza con un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) commette un reato che viene punito con la sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 1.500 euro a 6mila euro. Chi guida in stato di ebbrezza con un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (grammi per litro) commette un reato che viene punito con la sospensione della patente di guida da uno a due anni e con l'arresto da sei mesi ad un anno e la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni sono raddoppiate.

IL LAVORO DELLE FORZE DELL'ORDINE

<http://www.cityrumors.it/notizie-pescara/cronaca-pescara/155415-il-binge-drinking-sbarca-a-pescara-settemila-euro-di-multa-per-le-abbuffate-dalcol.html>

IL BINGE DRINKING SBARCA A PESCARA: SETTEMILA EURO DI MULTE PER LE "ABBUFFATE D'ALCOL"

Daniele Gallion: agosto 27, 2015In: Cronaca Pescara Print Email

Pescara. Sbarca anche sulla riviera pescarese il fenomeno del binge drinking, l'abbuffata alcolica alla quale si sottopongono ragazzini dal tramonto all'alba: multe per migliaia di euro dai Nas.

Abbuffarsi d'alcol, senza star troppo a distinguere di che tipo: dalla birra ai superalcolici, l'importante è berne quanto più possibile e nel minor tempo possibile, fino a stordirsi completamente. Un fenomeno, quello del binge drinking, purtroppo approdato anche sui locali della riviera pescarese.

Una piaga sociale che, in molti Paesi, spesso si associa al compimento di un reato, prendendo la brutta piega della moda giovanile. E nel corso di una serie di controlli, durata diversi giorni e che ha impiegato una ventina di uomini, i carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni hanno registrato che anche nel capoluogo adriatico il binge drinking è divenuto il triste divertimento di decine di ragazzini, sia a notte fonda che durante gli happy hours a inizio serata.

Se per i giovani e giovanissimi, però, le conseguenze sono quelle sulla salute, per tre attività sono state anche amministrative: tante quelle soprese a vendere alcolici a minorenni in violazione alle leggi nazionali. Settemila euro il conto complessivamente presentato per le violazioni accertate dai Carabinieri.

CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI

http://www.cagliaripad.it/news.php?page_id=21165

RISSA NELLA NOTTE AL POETTO, GRAVE UN 35ENNE DI QUARTU

27 Agosto 2015 ore 10:40

Il 35enne si trovava nel locale assieme ad alcuni amici. In preda ai fumi dell'alcol avrebbe avuto una furibonda lite con un conoscente. I due sono usciti da locale e hanno proseguito. Un giovane di 35 anni è stato ricoverato con codice rosso nell'ospedale Brotzu ed è in rianimazione in gravi condizioni. Secondo i primi accertamenti effettuati dagli agenti del Commissariato di Quartu, sarebbe stato coinvolto in una lite avvenuta all'esterno di un locale del lungomare Poetto. L'episodio è avvenuto alle 4.

Il 35enne si trovava nel locale assieme ad alcuni amici. In preda ai fumi dell'alcol avrebbe avuto una furibonda lite con un conoscente. I due sono usciti da locale e hanno proseguito. Sarebbe stato spinto dal rivale cadendo a terra e battendo la testa. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato, le Volanti di Cagliari e le ambulanze del 118. Il 35enne è stato trasportato d'urgenza al Brotzu dove si trova ricoverato. La Polizia adesso sta cercando di ricostruire l'episodio.

RIFIUTO DELL'ALCOLTEST. GIUDIZIO DELLE SEZIONI UNITE IL PROSSIMO 29 OTTOBRE SULLA CIRCOSTANZA AGGRAVANTE DI AVERE PROVOCATO UN INCIDENTE

In ordine alla possibile configurabilità della circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale in riferimento al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza), la questione è stata trasmessa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Posta dunque l'importanza della questione, il 29 ottobre prossimo le Sezioni Unite ci diranno una volta per tutte se, al rifiuto di sottoporsi al test dell'alcol, si applica o meno l'aumento della pena (aggravante) prevista per chi provoca un incidente.

Il parere della Cassazione anche per i casi che il conducente soffi debolmente in modo ostruzionistico. (Commento dell'ASAPS)

<http://www.asaps.it/51632->

[_guida_in_stato_di_ebbrezza__se_rifiuti_l_alcoltest_che_succede__da_laleggepertu.html](http://www.asaps.it/51632-_guida_in_stato_di_ebbrezza__se_rifiuti_l_alcoltest_che_succede__da_laleggepertu.html)

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: SE RIFIUTI L'ALCOLTEST CHE SUCCEDE?

da [laleggepertutti.it](http://www.laleggepertutti.it)

Giovedì, 27 Agosto 2015

Rifiuto di sottoporsi all'etilometro senza applicazione di aggravanti previste per il caso più grave di guida in stato di ebbrezza

Quali sono le conseguenze per l'automobilista che, fermato dalla polizia, si rifiuta di sottoporsi al test dell'alcol? La legge prescrive [1] che, in questi casi, si applica la sanzione prevista per il caso più grave di guida in stato di ebbrezza, quello cioè con tasso alcolemico superiore a 1,5ml. In pratica, il conducente subisce la stessa pena che avrebbe subito se, all'esito del controllo, risulti con il più alto livello di alcol nel sangue. Questo per scoraggiare le possibili resistenze degli automobilisti che, a tal punto, trovandosi in difetto, potrebbero comunque ritenere più conveniente il test che non la sanzione massima.

L'aggravante

A lungo, però, la Corte di Cassazione ha discusso se, al caso di specie, si debba applicare anche l'aggravante per chi provoca un incidente che consistente nel raddoppio del periodo di sospensione della patente e inapplicabilità della conversione della pena nei lavori di pubblica utilità.

Secondo un orientamento, l'aggravante va applicata posto che la norma del codice della strada che punisce il rifiuto dell'alcoltest [1] rinvia alla norma sulle sanzioni più pesanti [2], la quale, a sua volta, rinvia anche alla norma sulle aggravanti per chi causa un incidente [3]. Insomma, da questo incatenamento di norme e di reciproci richiami, si argomenterebbe la tesi più sfavorevole al conducente.

Un secondo orientamento, invece, perviene alla soluzione opposta, con maggior beneficio ovviamente per l'automobilista. In questa scia si inserisce una sentenza della Cassazione di questi giorni [4]. La Suprema Corte, in particolare, con un cambio di rotta, esclude che il rifiuto di sottoporsi all'alcol test costituisca un'aggravante. L'aggravante di aver provocato un incidente stradale – si legge in sentenza – vale solo per il reato di guida in stato di ebbrezza, ma non anche per quello commesso da chi rifiuta di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico nel suo sangue da parte della polizia.

Le Sezioni Unite

Registrandosi orientamenti interpretativi difformi rispetto alla soluzione del problema appena prospettato (ossia in ordine alla possibile configurabilità della circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale in riferimento al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza), la questione è stata trasmessa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione [5].

Posta dunque l'importanza della questione, il 29 ottobre prossimo le Sezioni Unite ci diranno una volta per tutte se, al rifiuto di sottoporsi al test dell'alcol, si applica o meno l'aumento della pena (aggravante) prevista per chi provoca un incidente.

Per chi fa finta di soffiare

Sempre secondo la Cassazione è equiparabile al rifiuto di sottoporsi all'accertamento con l'alcoltest la condotta elusiva del conducente che soffia nell'apparecchio della polizia in modo molto debole, così da falsarne il risultato [6] (leggi "Soffi finti nell'etilometro: è rifiuto del test").

Nel caso in cui l'imputato eluda il metodo idoneo a consentire la rilevazione del tasso alcolemico, è naturale ritenere che tale condotta, in realtà, costituisce un rifiuto, sebbene non verbale. Del resto, evidenzia la Cassazione, la norma incriminatrice non parla di rifiuto verbale, non escludendo, pertanto, che il rifiuto possa manifestarsi con modalità concludenti, quali quelle ravvisate nel caso di specie.

**Corte di Cassazione, sez. IV Penale, ordinanza 9 – 15 aprile 2015, n. 15757
Presidente Zecca – Relatore Montagni**

Ritenuto in fatto

1. Il G.i.p. presso il Tribunale di Macerata, con sentenza in data 4.11.2014, resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicava la pena concordata dalle parti nei confronti di Z.A. , chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 186, commi 2-sexies e 7, cod. strada, con l'aggravante specifica di cui al comma 2-bis, del medesimo art. 186, per aver provocato un incidente stradale. Il giudicante sostituiva la pena con lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada.

2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata ha proposto ricorso per cassazione avverso la richiamata sentenza, denunciando la violazione di legge ed il vizio motivazionale. La parte osserva che il giudice ha disposto la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, nonostante la sussistenza della condizione ostativa data dalla aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, cod. strada. L'esponente osserva che, erroneamente, il giudice ha considerato che non risultasse dimostrata la sussistenza dello stato di ebbrezza in cui versava lo Z. , al momento del fatto, poiché il prevenuto si era rifiutato di sottoporsi al test strumentale. La parte pubblica assume che il responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada è da considerarsi "conducente in stato di ebbrezza" ex lege; osserva che il responsabile del predetto reato è infatti assoggettato alle pene previste dal comma 2, lett. e), dell'art. 186, citato; e considera, conclusivamente, che deve ritenersi operante la preclusione prevista dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, per il caso in cui il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale, anche in riferimento alla fattispecie del rifiuto, di cui al comma 7, dell'art. 186, cod. strada.

3. Il Procuratore Generale in sede, con requisitoria scritta, ha chiesto che la Suprema Corte accolga il ricorso.

Considerato in diritto

1. Osserva il Collegio che il tema di diritto dedotto con ricorso in esame è stato esaminato in recenti decisioni della Corte regolatrice, con diversi approdi di ordine interpretativo.

Il principio di diritto, al quale si è conformato il giudice precedente, muove dalla non configurabilità della circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale, di cui al comma 2-bis, dell'art. 186, cod. strada, rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, previsto dall'art. 186, comma 7, cod. strada.

2. Sul punto, giova subito evidenziare che alcuna rilevanza sortisce, rispetto al tema in esame, l'intervenuto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in rapporto di prevalenza sulla contestata aggravante, ex art. 186, comma 2-bis, cod. strada.

Invero, la giurisprudenza di legittimità risulta consolidata nel rilevare che il giudizio di comparazione tra circostanze opera soltanto ai fini della quantificazione della pena e che detto bilanciamento non consente di escludere la rilevanza della circostanza oggetto della valutazione, qualora la legge riconnetta all'esistenza della stessa, determinati effetti. Al

riguardo, si è osservato che il giudizio di comparazione tra le circostanze, che conduca alla esclusione di una aggravante sul piano sanzionatorio, non fa venir meno la configurazione giuridica del reato aggravato e, di conseguenza, la procedibilità di ufficio eventualmente prevista per lo stesso (Cass. Sez. 4, sentenza n. 14502 del 12.10.1999, dep. 23.12.1999, Rv. 215542; Cass. Sez. 2, sentenza n. 24862 del 29.05.2009, dep. 16.06.2009, Rv. 244340). E la Corte regolatrice, soffermandosi specificamente sulla questione che oggi viene in rilievo, ha osservato che il giudizio di bilanciamento delle attenuanti, rispetto alla circostanza aggravante di cui all'art. 186, comma I-bis, cod. strada, non incide sul trattamento sanzionatorio, in riferimento alla applicabilità della sanzioni amministrative accessorie ed alla sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità (Cass. Sez. 4, sentenza n. 2377 del 6.12.2013, dep. 20.01.2014, n.m.; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 30254 del 26/06/2013, dep. 12/07/2013, Rv. 257742).

3. Tanto premesso, deve allora considerarsi che il tema di rilievo è dato proprio dalla astratta configurabilità, o meno, della circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale "in stato di ebbrezza", prevista dall'art. 186, comma 1-bis, cod. strada, in riferimento alla autonoma fattispecie criminosa del rifiuto di sottoporsi all'accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, prevista dall'art. 186, comma 7, cod. strada.

Come puntualmente rilevato dall'Ufficio del Massimario, con relazione di contrasto n. 18/2015, la questione interpretativa oggi all'esame è stata diversamente risolta dalla giurisprudenza di legittimità.

3.1 Secondo un primo orientamento interpretativo, in verità coevo a quello contrapposto, che di seguito si verrà a richiamare, si è giunti ad affermare il principio in base al quale "la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale è configurabile anche rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza". A sostegno dell'assunto, viene valorizzato il convergente richiamo, al comma 2, lett. c), dell'art. 186, cod. strada, operato sia dal comma 7, che dal comma 2-bis, dell'art. 186 citato (vedi: Cass. Sez. 4, n. 9318 del 14/11/2013, dep. 26/02/2014, Stagnare, Rv. 258215; ed anche Cass. Sez. 4, sentenza n. 43845 del 26.09.2014, dep. 21.10.2014, Rv 260602). In base a tale indirizzo, il richiamo operato dall'art. 186, comma 7, cod. strada, alle "pene" di cui al comma 2, lett. c), deve necessariamente comprendere anche l'aggravante prevista dal comma 2-bis, poiché detta ultima disposizione a sua volta richiama le sanzioni del secondo comma del medesimo articolo, prevedendone il raddoppio.

3.2 Altro indirizzo interpretativo ritiene, di converso, che l'aggravante di cui si tratta sia ontologicamente incompatibile rispetto alla specifica fattispecie di reato prevista dal comma 7, dell'art. 186, cod. strada, per il caso in cui il conducente rifiuti di sottoporsi al test strumentale (in tal senso: Cass. Sez. 4, sentenza n. 22687 del 9.05.2014, dep. 30.05.2014, Rv 259242; conforme Cass. Sez. 4, sentenza n. 51731 del 10.07.2014, dep. 12.12.2014, Rv. 261568). A sostegno dell'assunto, nella sentenza n. 22687/2014 cit., dopo aver rilevato che deve escludersi che il mancato esplicito richiamo dell'art. 186, comma 7, cod. strada, alla circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale, sia il portato di un difetto di coordinamento tra le diverse modifiche normative, che hanno interessato le fattispecie di guida in stato di ebbrezza e di rifiuto, si sottolinea che l'argomento che appare dirimente discende dal dato di ordine testuale e, segnatamente, dal raffronto tra la definizione normativa dell'aggravante di cui al comma 2-bis ("Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale...") e quella del reato di cui al comma 7 ("Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito..."). E proprio la diversità strutturale tra l'azione di condurre un veicolo "in stato di ebbrezza", che integra l'elemento specializzante richiesto dalla circostanza aggravante, e quella di rifiutarsi "di sottoporsi all'accertamento di tale stato", conduce a rilevare che, rispetto alla struttura di quest'ultima fattispecie incriminatrice, risulta estraneo ogni accertamento dello stato di ebbrezza. Sulla scorta di tali rilievi, nella sentenza in commento, si osserva che, in riferimento al reato di rifiuto, di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada, non è configurabile la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale, conducendo un veicolo "in stato di ebbrezza", poiché manca il dato fattuale necessario perché possa sussistere l'elemento circostanziale richiesto dal comma 2-bis, cioè a dire l'accertamento dello "stato di ebbrezza", in cui versa il conducente del veicolo nel momento in cui provoca un incidente stradale.

In tale ambito ricostruttivo, viene pure evidenziato che proprio la diversità ontologica delle due fattispecie incriminatrici (la guida in stato di ebbrezza, ex art. 186, comma 2; ed il rifiuto, di

cui al comma 7), giustifica l'eventuale concorso materiale delle predette ipotesi di reato (v. Cass. Sez. 4, sentenza n. 6355 in data 08/05/1997, dep. 02/07/1997, P.M. in proc. Mela, Rv. 208222), essendo del resto acquisito che le varie fattispecie di cui al comma 2 e quella di cui al comma 7 costituiscano autonome fattispecie di reato e che non ricorre alcun rapporto di specialità tra le diverse disposizioni, che risultano caratterizzate da reciproca alternatività (v. Cass. Sez. 4, n. 13548 del 14/02/2013, dep. 22/03/2013, Sternieri, Rv. 254753).

4. In conclusione, deve osservarsi che si registrano difformi orientamenti, in seno alla Corte regolatrice, rispetto alla soluzione del problema afferente alla possibile configurabilità della circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale, di cui al comma 2-bis, dell'art. 186, cod. strada, in riferimento al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, previsto dall'art. 186, comma 7, cod. strada; ed i diversi approdi interpretativi, dei quali sopra si è dato conto, involgono la stessa ricostruzione sistematica della fattispecie del rifiuto, che viene in rilievo, ed il significato giuridico dei rinvii operati dal legislatore, tra le disposizioni precettive, e quelle sanzionatorie, comprese nell'art. 186, cod. strada. Deve pure considerarsi che si tratta di questione di speciale rilevanza sostanziale, atteso che il legislatore annette, alla ricorrenza della predetta circostanza aggravante, significativi effetti, anche rispetto alla possibilità di sostituire la pena con il lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada.

Si tratta, per quanto detto, di una situazione che giustifica l'intervento chiarificatore del Supremo consesso, di talché il Collegio rimette il ricorso alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 618, cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dispone la trasmissione del procedimento R.G. 512/2015 alle Sezioni Unite.